

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE FEDERBALNEARI ITALIA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 23.9.2020 del mese di settembre alle ore 17.45, in regime di video conferenza convocata ai sensi in modalità di video conferenza ai sensi art. 73 c. 4 del Decreto Legge "Cura Italia" n. 18/2020, così come previsto dal Decreto Legge "Rilancio" n. 34/2020, debitamente convocata, si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea dei soci dell'Associazione Federbalneari Italia. Assume la Presidenza il Sig. Marco Aurelli che chiama a fungere da segretario il Sig. Giorgio Ardito il quale accetta dichiarando di conferire delega di sottoscrizione degli atti per proprio conto al presidente Marco Aurelli. Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei soci in 2^a convocazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea dei soci ed invita a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

(.....OMISSISS.....)

- 5. REGISTRAZIONE MARCHIO E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI E MODIFICHE STATUTARIE DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI E TERRITORIALI IN MATERIA DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE;**

(.....OMISSISS.....)

In merito al punto 5) all'Ordine del Giorno dell'ASSEMBLEA DEI SOCI del 23.9.2020, il Presidente illustra all'Assemblea la necessità di modificare, integrare e adeguare lo statuto sociale di Federbalneari Italia.

Non avendo alcuno chiesto la parola e manifestandosi l'Assemblea concorde sulla proposta del Presidente, la proposta stessa viene messa ai voti e l'Assemblea delibera di integrare e modificare lo Statuto sociale qui di seguito con le seguenti modifiche ed integrazioni

A questo punto non essendoci altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, alle ore 19.45, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza e scioglie l'Assemblea previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Giorgio Ardito



IL PRESIDENTE

Marco Aurelli





STATUTO SOCIALE FEDERBALNEARI ITALIA

TITOLO 1

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SCOPI

ART.1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita FEDERBALNEARI Italia, di seguito “Federazione”, associazione indipendente dell’Industria del Turismo e Balneare Italiano. Le attività e le finalità previste dal presente Statuto sono attuate attraverso apposito Regolamento Federale.

Ai fini del presente Statuto, l’impresa turistica in campo balneare è caratterizzata dalla titolarità di qualsiasi tipo di concessione demaniale marittima o di titolo idoneo che legittimi l’utilizzo del demanio marittimo, per l’esercizio di attività di fornitura di servizi e/o attrezzature da spiaggia, **di attività connesse alla balneazione con valenza commerciale, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago, lo sport ed altre forme d’impiego del tempo libero.**

ART. 2

SEDE

La Federazione ha sede legale a Civitavecchia (RM).

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

Le norme che regolano la vita della Federazione sono dettate dal presente Statuto.

ART. 3

SCOPI

La Federazione ha per scopi:

1.tutelare le attività delle imprese turistiche della balneazione sul piano legislativo, economico e produttivo, con particolare riguardo ai soggetti istituzionali cui sono



affidate le scelte fondamentali della politica turistica italiana e verso i quali svolge un'azione di stimolo e di proposta;

2. provvedere all'informazione, all'assistenza ed alla consulenza dei soci relativamente ai problemi generali dell'impresa turistica balneare al fine di favorire il progresso e lo sviluppo del settore;

3. tutelare le attività dei Soci sul piano economico e sindacale;

4. promuovere il turismo balneare compatibile e sostenibile

5. organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni sui temi economici e sociali di interesse del settore turistico balneare;

6. promuovere la costituzione di cooperative, consorzi, società ed associazioni di produttori;

7. gestire direttamente o mediante gli enti di formazione esterni e di formazione in generale previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie mediante la presentazione di progetti ad enti pubblici e privati, nazionali e comunitari

8. istituire-previa autorizzazione della sede nazionale - sedi territoriali dell'Ente di Patronato;

9. risolvere le controversie interne;

10. provvedere alla comunicazione esterna ed interna.

11. promuovere e stipulare convenzioni a vantaggio della stessa federazione e/o delle associazioni regionali e finalizzate ad erogare servizi verso le singole imprese associate;

12. promuovere l'esigenza di rappresentanza della categoria presso enti pubblici, commissioni, organismi e altre istituzioni pubbliche e private;

13. promuovere l'esigenza di rappresentanza della categoria e del turismo in generale presso enti, istituzioni e/o organismi pubblici e privati a carattere europeo ed internazionale.





TITOLO II

SOCI

ART.4 – SOCI



Sono soci le Associazioni Regionali Federbalsenari ovvero le associazioni territoriali nei casi in cui non siano istituite le prime. Esse dovranno agire in conformità allo Statuto e alle indicazioni politiche generali formulate dagli organi Federali Nazionali.

Qualora non già diversamente denominate, i soci assumeranno la denominazione di “FEDERBALNEARI” seguito dal nome della corrispondente articolazione territoriale di appartenenza.

Al fine di evitare la perdita della qualifica di socio, le imprese singole non riunite in associazioni regionali, hanno il dovere di promuovere forme unitarie di coordinamento regionale entro un anno dalla loro adesione.

ART. 5

ASSOCIAZIONI REGIONALI

Sono associazioni regionali quelle costituite dalle imprese territoriali e aderenti a Federbalsenari Italia. Qualora non già diversamente denominate, le articolazioni regionali assumeranno la denominazione di “FEDERBALNEARI” seguito dal nome della corrispondente regione di appartenenza. E' fatto obbligo alle associazioni regionali di agire in conformità dello Statuto e alle indicazioni politiche generali formulate dagli organi Federali Nazionali.

ART. 6

SOCI AGGREGATI

Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di soci aggregati, altre organizzazioni, il cui ambito di rappresentanza presenti elementi di affinità, complementarità, strumentalità con la Federazione. Essi partecipano all'Assemblea

federale senza diritto di voto.

ART. 7

MARCHIO

Con provvedimento del Presidente Federale, previo parere vincolante della giunta federale, Federbalneari concede alle singole articolazioni regionali licenza d'uso non esclusivo e in concorso con la Federazione, i diritti del marchio FEDERBALNEARI con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono. Le condizioni della licenza d'uso del marchio sono disciplinate in apposito contratto tra licenziante e licenziatario, che la singola associazione regionale si impegna sin d'ora a sottoscrivere con l'accettazione del presente statuto.

Le singole articolazioni regionali, socie dell'Associazione Federbalneari Italia, dovranno concludere con le singole articolazioni territoriali separati contratti di sublicenza per l'uso non esclusivo del marchio. Resta inteso che i singoli contratti di sublicenza dovranno avere il medesimo contenuto del contratto di licenza d'uso concluso tra Federbalneari Italia e le varie associazioni regionali.

Del pari, è concesso alle singole articolazioni regionali ovvero territoriali aventi sede in quelle Regioni ove non è costituita l'Associazione regionale, il potere di intervenire e di prendere ogni più opportuno provvedimento, di qualsivoglia natura, nei confronti delle singole articolazioni territoriali in caso di violazione dei limiti d'uso del marchio previsti nel contratto di sublicenza che le parti sottoscriveranno e nei casi di violazione delle disposizioni Statutarie e Regolamentari dell'Associazione Federbalneari Italia, che dovranno essere allegate ad ogni singolo contratto di sublicenza per loro espressa accettazione.

ART. 8

RICHIESTA DI ADESIONE E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO



La domanda, per essere ammesso in qualità di socio, deve essere inviata al Presidente federale attraverso apposita modulistica predisposta dalla Federazione e deve contenere, oltre tutti i dati richiesti, l'espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto.

Sulla domanda di ammissione decide la Giunta Federale. Sull'eventuale rigetto della domanda l'aspirante socio può ricorrere ai **Probiviri**.

Il rapporto Associativo ha durata annuale e si intende rinnovato tacitamente di anno in anno.

ART. 9

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e partecipano alla sue attività purché in regola con tutti gli obblighi statutari.

ART. 10

OBBLIGHI E DOVERI DEI SOCI

I Soci, all'atto dell'iscrizione si obbligano:

- a) ad attenersi agli obblighi statutari e alla disciplina della Federazione
- b) a corrispondere i contributi che la Giunta fisserà annualmente
- c) a non svolgere attività contrastanti con quelle della Federazione e a seguire le direttive emanate tramite i suoi organi competenti;
- d) a comunicare tutte le variazioni nelle cariche sociali, i trasferimenti di sede, ecc...

ART. 11

RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di socio o iscritto si perde per:

- dimissioni;



- espulsione.

Il socio che voglia recedere dalla Federazione, deve darne comunicazione con la lettera raccomandata, almeno **sessanta** giorni prima della scadenza dell'anno **solare**.

L'espulsione è deliberata dalla Giunta per morosità o per violazione degli altri obblighi di cui all'art.10.

L'Associato può ricorrere contro l'espulsione al Collegio dei Probiviri.

È ritenuto, comunque, motivo di espulsione la violazione del presente Statuto o l'arrecare danni e/o discredito al buon nome della Federazione.

TITOLO 3 – ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

ART. 12

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea Federale
- la Giunta Federale;
- il Presidente Federale;
- I Vice-Presidenti
- Il Collegio Sindacale
- il Collegio dei Probiviri

ART. 13

ASSEMBLEA FEDERALE

L'Assemblea Federale è formata dai delegati delle Associazioni regionali ovvero territoriali aventi sede in quelle Regioni ove non è costituita l'Associazione regionale.

Le Federbagnatori regionali e/o territoriali, al fine di garantirsi la rappresentanza in assemblea federale, comunicano formalmente al Presidente Federale i propri rappresentanti nell'Assemblea Federale; La comunicazione al presidente federale può



avvenire a mezzo email, raccomandata postale, fax o altro mezzo ritenuto idoneo, 10 gg prima della data della data fissata per l'assemblea Federale soci.

In mancanza di comunicazione e nella tempistica sopra descritta, la Federazione Regionale non potrà vantare alcun rappresentate per la assemblea convocata.

Al fine di assegnare il numero dei rappresentanti alle Federbalsnari regionali e territoriali in Assemblea viene stabilito quanto segue:

Ad ogni socio verrà assegnato 1 voto di diritto e tanti voti per il numero di Imprese associate secondo il seguente indicatore: un voto per ogni 40 imprese associate.

Pertanto a titolo esemplificativo, se un'associazione regionale e/o territoriale ha 120 imprese associate avrà 4 voti;

Il voto così dipartito, dovrà essere univoco e omogeneo e non contrastare con la volontà manifestata dal Presidente Regionale di riferimento; contrariamente varrà il voto espresso dal Presidente per il valore complessivo assegnato riguardo alle imprese a esso associate.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate mediante lettera ordinaria documentata da ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale oppure a mezzo fax o posta elettronica da trasmettersi, a cura del Presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata per le adunanze

L'avviso di convocazione deve contenere tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno come predisposti dal Presidente Federale oppure da un numero di associazioni pari almeno al trenta delle associazioni aderenti, ovvero indicati dalla Giunta Federale con delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata entro il primo trimestre di ogni anno.

ART. 15

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione allorché sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto, anche se rappresentati per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, senza tenere conto degli astenuti.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei voti, senza tener conto degli astenuti. L'individuazione delle maggioranze assembleari straordinarie è anche definita nei diversi articoli dello Statuto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Partecipano all'Assemblea tutte le Associazioni Regionali ovvero territoriali aventi sede in quelle Regioni ove non è costituita l'Associazione regionale in regola con i pagamenti delle quote associative.

Il Presidente, all'occorrenza, sceglie tra gli intervenuti due scrutatori.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore della Federazione o in sua assenza, da uno dei delegati nominato dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea federale sono redatti dal Segretario della riunione e approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

Le sedute assembleari potranno svolgersi anche in modalità di video conferenza previa specifica indicazione contenuta nell'ordine del giorno della convocazione dell'assemblea.

ART. 16

COMPITI DELL'ASSEMBLEA FEDERALE

Spetta all'Assemblea Federale:

- approvare eventuali linee direttive per la Giunta Federale sui problemi di maggiore importanza riguardante l'attività della Federazione;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto della Federazione;
- approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso entro il mese di marzo di ciascun anno;
- eleggere la Giunta Federale
- eleggere il Presidente Federale;
- eleggere il Collegio Sindacale
- leggere Il Collegio dei Proviviri

ART. 17

LA GIUNTA FEDERALE

La Giunta Federale, i cui componenti sono nominati per la prima volta nell'Atto Costitutivo e salvo per quelli che si identificano con i Presidenti delle Federbalneari regionali e/o territoriali e loro delegati, successivamente eletti dall'Assemblea Federale, è composta:

- dal Presidente della Federazione;
- dai Vice Presidenti;

- dai Presidenti delle Federbaleari regionali e/o Federbaleari Territoriali di cui all'art. 4 o loro rappresentanti in regola con i pagamenti delle quote sociali;

- dal presidente uscente (past president) per la durata del mandato federale;

La Giunta si riunisce di regola una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Presidente della Federazione o ne faccia richiesta scritta almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta di giunta potrà svolgersi anche in modalità di video conferenza previa specifica indicazione contenuta nell'ordine del giorno della convocazione della giunta federale.

Il Presidente convoca la Giunta con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

Le riunioni di Giunta sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario generale.

Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.

A ciascun componente spetta un voto se l'Associazione cui appartiene il componente è in regola con il pagamento delle quote.

La regolarità dei versamenti è certificata dal Direttore della Federazione o nei casi di assenza della sua nomina, la regolarità dei versamenti sarà accertata dal presidente e ratificata dalla giunta federale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti senza tener conto degli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Della riunione è redatto in apposito registro il relativo verbale dal Segretario della riunione che viene poi approvato e sottoscritto anche dal Presidente.

In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei membri, l'Associazione regionale e/o territoriale di appartenenza provvederà alla sua sostituzione.

Nel caso in cui un componente di giunta risulti assente per almeno tre volte consecutive alle sedute del medesimo organo federale, lo stesso si intenderà decaduto dal suo ruolo in giunta. La decadenza dal ruolo di membro di giunta dovrà essere assunta dal collegio dei probiviri su proposta del presidente federale previa apposita deliberazione della giunta federale.

Sono compiti della Giunta Federale:

- predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessino la Federazione;
- prendere le iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi delle categorie associate;
- stabilire l'organico del personale della Federazione;
- indicare i propri rappresentanti presso enti pubblici, organismi, commissioni e altro, a livello nazionale e/o regionale e territoriale;
- emanare regolamenti operativi e funzionali oltre quelli espressamente previsti dal presente Statuto;
- predisporre aggiornamenti e modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- esplicitare ogni azione necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari e dare esecuzione alle delibere delle Assemblee;
- deliberare in merito alla costituzione dei distretti all'interno del territorio;
- stabilire l'ordinamento del personale della Federazione determinandone il trattamento economico;

- deliberare sull'opposizione al rigetto della domanda dell'aspirante socio;
- deliberare l'espulsione del socio;
- nominare rappresentanti della Federazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni Nazionali di categoria, Commissioni ed Organismi in genere;
- Eleggere i due Vice Presidenti su proposta del Presidente;
- Conferire il mandato al Direttore della Federazione, su proposta del Presidente.

ART. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto per la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente dall'Assemblea Federale.

Tutti i rappresentanti dei soci aderenti alle Associazioni Regionali ovvero territoriali, in regola con il pagamento delle quote, sono eleggibili.

Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario

- presiede la Giunta Federale;
- dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un altro quadriennio, non oltre.

In caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni è sostituito dal Vice Presidente vicario.

Presiede gli organismi consultivi della federazione e nomina i coordinatori federali degli osservatori, de centro studi e altri organismi o strutture federali interni e/o esterne alla federazione, che siano istituiti dalla giunta federale per fornire servizi ed assistenza alle associazioni regionali e/o territoriali. E' coadiuvato dai vice presidenti e dalla giunta.

Promuove la costituzione dell'Ente Bilaterale del Turismo di Federbalneari Italia e la propria governance attraverso la proposta e la nomina, in seno al medesimo Ente, dei membri di giunta e/o delegati dei soci della federazione che manifestino il proprio interesse a prenderne parte. La manifestazione d'interesse dovrà essere formalizzata alla

giunta dal singolo socio.

ART. 19

UFFICIO DI PRESIDENZA

Ne fanno parte il presidente, i vice presidenti, il direttore se nominato dalla giunta ed il past president per la durata del mandato federale.

Tale ufficio coadiuva i lavori della giunta federale e per motivazioni urgenti.

E' convocato dal presidente o su richiesta dei vice presidenti, e si riunisce secondo modalità concordate di volta in volta.

ART. 20

I VICE PRESIDENTI

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, il Presidente può essere affiancato da più Vice Presidenti, tra i quali nomina un Vicario generale.

Possono esserne nominati fino a quattro.

Essi sono indicati per la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente eletti dalla Giunta Federale su proposta del Presidente, durano in carica quattro anni scadendo con il Presidente stesso e sono rieleggibili per non più di un quadriennio consecutivo.

Il Presidente ha la facoltà di conferire loro deleghe sia specifiche che generali, onde metterli in grado di collaborare concretamente con lui per i problemi e gli oggetti riguardanti aree e/o funzioni delle attività associative.

Il Vicepresidente vicario generale fa le veci del Presidente stesso in caso di sua assenza od impedimenti.

Nel caso che vengano durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti su proposta del presidente della Giunta nella successiva riunione

ART. 21



COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone di superiore correttezza e dirittura morale. Designano al loro interno il loro Presidente tra i membri effettivi, e sono rieleggibili.

Il Collegio vigila e controlla la gestione dell'Associazione e redige la relazione sul rendiconto economico e finanziario annuale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È compito dei Probiviri, nominati dall'Assemblea, risolvere qualsiasi tipo di controversia insorgente nell'ambito associativo. Tale ufficio è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 23

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Spetta alla Commissione di Designazione assicurare la più ampia consultazione dei soci per l'elezione del Presidente della Federazione.

A tal fine, almeno tre mesi prima dalla scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di designazione, composta da tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire, entro 45 giorni dalla sua nomina, in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La commissione sottopone le indicazioni emerse all'Assemblea.



Essa resta in carica per la durata prevista per l'espletamento delle sue funzioni.

Laddove non nominata, le predette funzioni sono comunque evocate dalla Giunta Federale.

ART. 24

DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Direttore, il cui mandato viene conferito dalla Giunta Federale, su proposta del Presidente, coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti nella esecuzione delle attività associative ed attua le direttive del Presidente nonché le disposizioni adottate dagli organi della Federazione. Ha facoltà di proporre soluzioni e provvedimenti atti al conseguimento delle finalità associative.

Il Direttore è responsabile del funzionamento degli uffici della Federazione e provvede al buon andamento dei medesimi.

Il Direttore predispone le eventuali convenzioni in materia di servizi da erogare alla federazione, alle associazioni regionali e/o territoriali associate.

Egli sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione ed alla preparazione del bilancio consuntivo e preventivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Propone al Presidente l'articolazione della struttura organizzativa e provvede, sentito il Presidente, all'assunzione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale.

Provvede, sentito il Presidente, altresì ad eventuali contratti di lavoro autonomo e consulenze;

Nel caso in cui la figure del direttore e del Presidente coincidessero, le sue funzioni saranno avocate dal Presidente della Giunta pur senza eliminare il suo ruolo istituzionale;

ART. 25

ENTRATE DELLE FEDERAZIONE

Le entrate della Federazione sono costituite:

- dalle quote annuali versate dalle Federbalneari associate
- dalle quote suppletive;
- dai contributi volontari;
- da elargizioni e contributi che possono provenire da terzi.

ART. 26

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'Esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno finanziario, che coincide con l'anno solare, vengono compilati il bilancio preventivo e quello consuntivo al 31 dicembre costituiti da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, che vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione della Giunta e del Collegio Sindacale.

I bilanci sono opportunamente articolati al fine di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per area di attività.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Sindaci almeno venti (20) giorni prima della data fissata per l'Assemblea

ART. 27

ENTE BILATERALE DEL TURISMO ITALIANO

Conformemente a quanto previsto dal CCNL Turismo individuato, è costituito da FEDERBALNEARI ITALIA e dalle sigle sindacali identificate, l'Ente Bilaterale Italiano del settore Turismo di seguito denominato E.B.I.T.

Le funzioni di EBIT sono definite nel regolamento federale (allegato).

Ebit è disciplinato dal proprio statuto sociale.

TITOLO 5

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

ART. 28

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione con il voto favorevole dei due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta (30) giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Il recesso, per quanto riguarda il pagamento della quota contributiva, avrà effetto dal primo (1°) gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione.

NORME TRANSITORIE

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il presente Statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, per le parti che prevedono l'elezione e cariche sociali la cui designazione non è stata eseguita nell'atto costitutivo. Tutte le cariche sociali scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si verifica la scadenza.

In data 23.09.2020 i soci sottoscrivono lo statuto sociale così integrato e modificato

MARCO Maurelli

Per RENATO Papagni, giusta delega agli atti e conferita al sig. Marco Maurelli

Per **GIORGIO** Ardito, giusta delega agli atti e conferita al sig. Marco Maurelli

Marco Maurelli

Per **VINCENZO** Casapulla giusta delega agli atti e conferita al sig. Marco Maurelli

Marco Maurelli

Per **MASSIMO** Nucera giusta delega agli atti e conferita al sig. Marco Maurelli

Marco Maurelli

Per **PAOLO** Sacilotto giusta delega agli atti e conferita al sig. Marco Maurelli

Marco Maurelli

Per **ALESSANDRA** Galimberti giusta delega agli atti e conferita al sig. Marco Maurelli

Marco Maurelli

Per **MASSIMO** Muzzarelli giusta delega agli atti e conferita al sig. Marco Maurelli

Marco Maurelli

Per **CLAUDIO** Pavia giusta delega agli atti e conferita al sig. Marco Maurelli

Marco Maurelli

Per **MARIO** Isoni giusta delega agli atti e conferita al sig. Marco Maurelli

Marco Maurelli

Per **ANDREA** Cordella giusta delega agli atti e conferita al sig. Marco Maurelli

Marco Maurelli

Per **MARCO** Marzi Maria giusta delega agli atti e conferita al sig. Marco Maurelli

Marco Maurelli

Uff. Entrate - Dir. Territoriale



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE II PROVINCIALE DI ROMA Ufficio Territoriale di Civitavecchia	N. 1513	Serie 3	Data 05 / 10 / 20 20	REGISTRATO CON EURO 200,00	IL DIRETTORE
--	---------	---------	----------------------	----------------------------------	--------------

IL DIRETTORE (*)

MARCO MAURELLI
Firma sr delega del Direttore Provinciale
GALLARDE ORLANDI

Marco Maurelli



[Handwritten signature]

PROF. CARLO
[Illegible handwritten text]

12	12	12	12
12	12	12	12
12	12	12	12
12	12	12	12